



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Arici, M. Berruti, G. Beschi,
L. Binda, P. Bisi, M. Brisciani,
C. Callegaro, A. Forte, B. Garbelli,
M. Paderno, R. Redeghieri,
A. Sterli, E. Valcarengi,
L. Vannoni, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 20.03.2026

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 4/2026

Opinione	- Nuova detassazione dei premi di risultato	3
Notizie in breve		5

Legislazione

Novità	- Decreto Milleproroghe convertito in legge	6
	- ISAC: al via la fase sperimentale	8
	- Modifiche alle detrazioni per familiari a carico	12
	- Blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione	14
	- Nessuna soglia di esenzione per i premi sportivi	16

Prassi

Ministeri	- Precisazioni Inl sul decreto Sicurezza	18
Agenzia Entrate	- Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi	24
	- Indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e a turni	28
Inps	- Ricongiunzione contributi di Gestione Separata e casse professionali	32
	- Contribuzione volontaria 2026 per lavoratori dipendenti non agricoli	36
	- Domanda di indennità di disponibilità per lavoratori dello spettacolo per l'anno 2026	38
	- Rivalutazione 2026 assegno di maternità dei Comuni	40

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Rapporto per le pari opportunità per imprese oltre 50 dipendenti	42
	- Contribuzione Fasi per il 2026	44
	- Contributi Enasarco 2026	46
	- Ravvedimento operoso per Certificazione Unica	48
Retribuzione	- Gestione dei permessi elettorali	50
Sicurezza	- Modifiche al Testo unico sicurezza sul rischio amianto	52
Analisi organizzativa	- Introduzione di un piano di welfare aziendale	54
Contratti	- Metalmeccanica industria (seconda parte)	58

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di aprile 2026	62
Note a sentenze	- Contestazione disciplinare e principio della continenza sostanziale	64



Convallaria majalis

Con primavere sempre più anticipate le fasi fenologiche delle piante anticipano, a volte anche di molto, ma i nomi restano. Così il comune mugghetto, *Convallaria majalis*, prende il nome da convallis, convalle, pendio (giglio delle convalli dal vecchio nome latino, *lilium convallium*) e da Maius, il mese di maggio, perché fiorisce o appare a maggio. Ed è una specie "orologio" che in ciascuna stazione fiorisce sempre nello stesso momento, da un anno all'altro; ora non più, sensibile com'è alla temperatura del terreno per il germogliamento e dell'aria per la fioritura.

Mugghetto è specie eurasiatica che predilige le zone fredde e temperato-fredde, diffusa in Europa, Asia e Nordamerica.

In virtù delle caratteristiche tipiche di geofita rizomatosa - piante con un particolare fusto sotterraneo, rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi - cresce in boschi aperti di latifoglie decidue (sfrutta la luce primaverile prima che il piano dominante diventi troppo fitto), in boscaglie e a volte in prati aperti.

La fioritura dura 2-3 settimane a seconda della densità dell'impianto e della scalarità della vegetazione; la parte erbacea perde vigore all'inizio della fruttificazione, anche se conserva il proprio valore ornamentale quando le condizioni ambientali sono favorevoli: illuminamento per almeno mezza giornata, anche se tollera l'ombra, competizione radicale degli alberi poco agguerrita, anche se è comunque adattabile.

Se la stazione è particolarmente adatta è capace di farsi spazio da sola resistendo alla competizione di altre specie erbacee aggressive.

Unica nota negativa, non sopporta di essere calpestata ed è anche molto velenosa per la presenza di glicosidi e saponine. Per favore, non mangiate i mugghetti!

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRE NOVITÀ

L. 27.02.2026, n. 26 di conv. del D.L. 1.12.2025, n. 200

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.02.2026, n. 49, Serie generale, la L. 27.02.2026, n. 26 di conversione del D.L. 1.12.2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», in vigore dal 1.03.2026.

Si riassumono le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel provvedimento.

SCHEMA DI SINTESI



ALTRE NOVITÀ

**PROROGA MOBILITÀ
IN DEROGA
LAVORATORI
DELLE AREE DI CRISI
INDUSTRIALE
COMPLESSA**

Art. 14, c. 1-sexies

- Al fine di prorogare, **per l'anno 2026**, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, il Ministero del lavoro può destinare anche a tale finalità, nell'anno 2026, le risorse già stanziare, nell'ambito della legge di Bilancio 2026, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

**NOTIFICHE
DEGLI ATTI
DI RECUPERO
DELLE SOMME
RELATIVE
AGLI AIUTI
DI STATO**

Art. 15, c. 3

- È prorogato al **31.12.2027** il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.
- Nel dettaglio, la disposizione, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 10, c. 6 D.I. 115/2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, proroga i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza **tra il 31.12.2023 e il 31.12.2027** (in luogo della precedente data fissata al 31.12.2025).

**PROROGA
DEI CONTROLLI NELLE
AZIENDE DEL SETTORE
AGRICOLO, PESCA
E ACQUACOLTURA**

Art. 15, cc. 3-quater-3-quinquies

- È prorogato al **31.12.2026** il termine entro il quale è consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche, richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, sulla regolarità contributiva e fiscale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
- La norma si applica con riferimento anche agli eventi meteorologici **verificatisi nel 2024 e 2025**.

**ACQUISTO DELLA
CITTADINANZA DA
PARTE DEL MINORE
STRANIERO O APOLIDE**

Art. 1, c. 19-ter

- È prorogato **dal 31.05.2026 al 31.05.2029** il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l'acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenni alla data del 24.05.2025.

**RINVIO ENTRATA
IN VIGORE DEI TESTI
UNICI IN MATERIA
TRIBUTARIA**

Art. 4, cc. 1-5

- È posticipata al **1.01.2027** l'entrata in vigore dei seguenti testi unici in materia tributaria:
 - .. testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
 - .. testo unico dei tributi erariali minori;
 - .. testo unico della giustizia tributaria;
 - .. testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
 - .. testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti.



INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO E A TURNI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PRECISAZIONI AGENZIA ENTRATE
- VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Art. 1, cc. 10 e 11 L. 30.12.2025, n. 199 - Ris. Ag. Entrate 29.01.2026, n. 2/E - Circ. Ag. Entrate 24.02.2026, n. 2/E

L'art 1, cc. 10 e 11 L. 30.12.2025, n. 199 prevede, per il periodo d'imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, alle condizioni indicate. Per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in argomento, l'Agenzia ha istituito i relativi codici tributo con risoluzione 2/E/2026.

La stessa Agenzia, con circolare 24.02.2026, n. 2/E, chiarisce che il beneficio si estende anche alle indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi erogate nello stesso anno e che i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento di questa franchigia.

SCHEMA DI SINTESI

PERIODO INTERESSATO	⇒	Periodo d'imposta 2026 .
OGGETTO	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Somme corrisposte come maggiorazioni e indennità per: <ul style="list-style-type: none"> .. lavoro notturno; .. lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale; .. indennità di turno previste dai CCNL.
AGEVOLAZIONE	⇒	<p>Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.</p> <p>⇒ Salvo espressa rinuncia scritta dal lavoratore.</p> <p>Tale aliquota si applica entro il limite annuo di € 1.500.</p> <p>⇒ Ai fini del computo del limite di € 1.500, non si considerano i premi di risultato e le somme erogate come partecipazione agli utili di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015.</p>
LAVORATORI INTERESSATI	⇒	L'agevolazione è riservata ai lavoratori del settore privato che hanno conseguito, nell'anno 2025 , un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000 .
ESCLUSIONI	⇒	Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
REGIME CONTRIBUTIVO	⇒	Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai C.C.N.L. e dalla normativa vigente.

PRECISAZIONI AGENZIA ENTRATE

**TIPOLOGIE
DI SOMME
AGEVOLATE AL 15%**

- **Lavoro notturno**

 - Sono agevolate le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro prestato di notte, come definito dall'art. 1, c. 2 D. Lgs. 8.04.2003, n. 66 e dai CCNL applicabili.
 - Ai sensi del D. Lgs. 8.04.2003, n. 66, si intende per periodo notturno un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprenda l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno 3 ore del suo orario giornaliero nel periodo notturno in modo normale, oppure che svolge lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all'anno (riparametrato in caso di part-time).
- **Lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale**

 - Sono agevolate le maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale come individuati dal CCNL applicato.
 - Il riposo settimanale agevolato è quello definito dal CCNL, a prescindere dalla circostanza che coincida o meno con la domenica. Quindi, se il CCNL identifica il giorno di riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica (es. mercoledì per alcune categorie), il lavoro svolto in quel giorno dà diritto all'agevolazione.
- **Lavoro a turni**

 - Sono agevolate le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, purché previsti dai CCNL nazionali.
 - Il lavoro a turni è definito dall'art. 1, c. 2, lett. f) D. Lgs. 8.04.2003, n. 66 come qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro (anche a squadre) in cui lavoratori sono successivamente occupati negli stessi posti di lavoro secondo un ritmo determinato (continuo o discontinuo), con la necessità di lavorare a ore differenti su un periodo di giorni o settimane.
- **Reperibilità**

 - Sono incluse anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.

**LIMITI
E MECCANISMO
DELLA FRANCHIGIA**

- **Soglia di € 1.500**

 - Le somme agevolate sono soggette all'imposta sostitutiva al 15% entro il limite annuo complessivo di € 1.500.
 - Il limite opera come una franchigia: ciò significa che le somme fino a € 1.500 sono tassate al 15%, mentre le somme che superano tale importo concorrono al reddito ordinario e vengono tassate con le normali aliquote Irpef progressive.

Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Un lavoratore con un'indennità mensile di turno di € 200 percepisce in un anno € 2.400. • I primi € 1.500 saranno tassati al 15%; i restanti € 900 saranno tassati con le aliquote IRPEF ordinarie del lavoratore.
----------------	---
- **Premi di risultato - neutralità rispetto alla soglia**

 - Ai fini del calcolo della soglia di € 1.500, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili già assoggettati alla propria imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, cc. 182 ss. L. 28.12.2015 n. 208.
 - Per il 2026 e il 2027 l'imposta sostitutiva sui premi di risultato è stata ridotta all'1% (anziché al 10% ordinario) con un tetto di € 5.000 (art. 1, c. 9 L. 30.12.2025 n. 199).
 - In concreto, un lavoratore che riceve sia premi di risultato (già agevolati con propria imposta sostitutiva all'1%) sia indennità di turno può computare separatamente i due benefici: il tetto di € 1.500 per le indennità di turno non viene "eroso" dai premi di risultato.

SOMME ESCLUSE DALL'AGEVOLAZIONE AL 15%

- **Esclusioni specifiche**
 - Sono escluse dall'agevolazione al 15% le seguenti somme, anche se formalmente denominate maggiorazioni o indennità:
 - .. accordi territoriali e aziendali: sono agevolate solo le somme previste da CCNL nazionali, non quelle stabilite da accordi aziendali o territoriali;
 - .. somme sostitutive della retribuzione ordinaria: i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria non rientrano nell'agevolazione. La norma intende agevolare solo gli importi "aggiuntivi" rispetto alla retribuzione base;
 - .. retribuzione diretta ordinaria: tredicesima, quattordicesima e mensilità ordinarie;
 - .. istituti retributivi differiti o indiretti: TFR, quote integrate dal datore di lavoro durante le assenze (malattia, maternità, infortuni);
 - .. lavoro straordinario generico: le somme per lavoro oltre l'orario normale sono escluse, ad eccezione dello straordinario notturno o festivo (che invece rientra).
- **Settore turistico, ricettivo e termale - regime speciale**
 - I lavoratori degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande** (art. 5 L. 25.08.1991 n. 287) e del **comparto del turismo** (inclusi gli stabilimenti termali) sono esclusi dall'agevolazione al 15%.
 - Per questi lavoratori la L. 30.12.2025 n. 199 (art. 1, c. 18) prevede un diverso **trattamento integrativo speciale**:
 - .. misura: 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario festivo;
 - .. periodo: dal 1.01.2026 al 30.09.2026;
 - .. non concorre alla formazione del reddito.
 - Si tratta quindi di un beneficio parallelo, riservato esclusivamente a questo settore, con un perimetro leggermente diverso (include lo straordinario festivo, non solo le indennità).

ADEMPIMENTI PRATICI

- **Applicazione automatica e rinuncia volontaria**
 - L'imposta sostitutiva al 15% è applicata **automaticamente dal sostituto d'imposta** (datore di lavoro privato) senza necessità di istanza da parte del lavoratore.
 - Il lavoratore che preferisce la tassazione ordinaria può esercitare **espressa rinuncia scritta** all'imposizione sostitutiva.
 - Il lavoratore è invece obbligato a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto all'agevolazione se, nel corso del 2026, ha avuto altri rapporti di lavoro dipendente in cui ha già ricevuto somme agevolate al 15% per un importo complessivo che supera il limite di € 1.500.
- **Attestazione del reddito 2025 e dichiarazione sostitutiva**
 - Se il sostituto d'imposta che deve applicare l'imposta sostitutiva nel 2026 è **diverso** da quello che ha rilasciato la CU per il 2025, il lavoratore è tenuto ad attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2025, mediante:
 - .. consegna delle Certificazioni Uniche (CU) relative a ciascun precedente rapporto di lavoro del 2025; oppure
 - .. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445), in sostituzione delle CU.
 - I lavoratori privi di sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici) possono fruire dell'agevolazione in sede di **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno 2026.
- **Obbligo di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi**
 - Il lavoratore è in ogni caso tenuto, in sede di dichiarazione dei redditi, a:
 - .. far concorrere al reddito complessivo le somme che, per qualsiasi motivo, siano state assoggettate a imposta sostitutiva pur in assenza dei requisiti di legge;
 - .. optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione qualora la ritenga più conveniente rispetto all'imposta sostitutiva applicata dal sostituto.

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

CODICI TRIBUTO

Ris. Ag. Entrate 29.01.2026,
n. 2/E

• Per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva del 15%, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

1076	denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - art. 1, cc. 10 e 11 L. 30.12.2025, n. 199".
1610	denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 1, cc. 10 e 11 L. 30.12.2025, n. 199".
1929	denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 1, cc. 10 e 11 L. 30.12.2025, n. 199".
1933	denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 1, cc. 10 e 11 L. 30.12.2025, n. 199".
1311	denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - art. 1, cc. 10 e 11 L. 30.12.2025, n. 199".

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", indicando quale "Mese di riferimento" il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Esempio



Rinuncia all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% (art. 1, c. 10 L. 199/2025)

Il/La sottoscritto/a nato/a a il / / codice fiscale
residente in dipendente della Società
(con sede in)

Premesso che

- l'art. 1, c. 10 L. 30.12.2025, n. 199, prevede la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% le somme percepite nel 2026 come maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale, lavoro a turni;
- il c. 10 stabilisce che l'applicazione è subordinata alla mancata rinuncia scritta del lavoratore.

Dichiara

di rinunciare espressamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% sulle somme individuate dall'art. 1, c.10, L. 199/2025, optando per la tassazione ordinaria Irpef e relative addizionali.
La presente rinuncia ha validità per l'intero periodo d'imposta 2026.

Luogo e data

Firma del dichiarante